



COMUNE DI MASULLAS

Provincia di Oristano

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 del 16-04-2025

Oggetto: Adempimenti relativi al piano regionale per la prevenzione degli incendi e per l'igiene pubblica nel centro abitato anno 2025.

IL SINDACO

IL SINDACO

- ❖ Premesso che, con l'evolversi della stagione in corso e l'approssimarsi di quella estiva, occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire ogni pericolo legato agli incendi e al proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi;
- ❖ Ritenuto necessario ed urgente tutelare la salute pubblica in particolare adottando adeguate misure informative, preventive e educative;
- ❖ Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f);
- ❖ Vista la L.R. 27 aprile 2016 n. 8, in particolare l'art. 24 con il quale vengono stabilite le sanzioni da applicarsi in riferimento alle violazioni delle disposizioni delle prescrizioni regionali antincendio;
- ❖ Viste le Prescrizioni Regionali Antincendio triennio 2023-2025;
- ❖ Vista la Deliberazione della G.R. N. 17/53 DEL 04.05.2023 e s.m.i. di approvazione delle Prescrizioni Regionali Antincendi 2023-2025;
- ❖ Atteso che l'art. 1 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, in attuazione dell'art. 3 c. 3 lett. f) della L. 353/2000 e dell'art. 24 della L.R. 8/2016, disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni o alle omissioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo e dispone l'applicazione dal primo di gennaio al trentuno di dicembre su tutto il territorio della Sardegna e che le stesse restino in vigore fino all'approvazione di nuove prescrizioni che le sostituiscono;
- ❖ **Nelle more di aggiornamento delle Prescrizioni Regionali Antincendio anno 2025;**
- ❖ Considerato che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole, facilitano il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana e alimentano il pericolo di insorgenza e/o propagazione di incendi, pertanto, occorre adottare un

provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al giorno 15 maggio p.v. il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce e di qualsiasi altro materiale infiammabile all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;

- ❖ Vista la legge 23.12.1978, n. 833;
- ❖ Visto il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;
- ❖ Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare l'art. 50;
- ❖ Visto l'art. 31 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e di Igiene approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 15.09.2005;

O R D I N A

PARTE I

Entro il **1° giugno 2025** tutti i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d'uso del suolo e di quelli ubicati al di fuori del centro abitato coltivati e non, dovranno provvedere a:

- 1) eliminare e rimuovere erbacce, rovi, sterpaglie e qualsiasi altro materiale secco che possa costituire anche solo potenzialmente il pericolo d'incendio;
- 2) creare una fascia parafuoco di larghezza **non inferiore a metri 3** nell'area limitrofa confinante le strade pubbliche, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- 3) realizzare una fascia parafuoco di larghezza **non inferiore a metri 5** all'interno del terreno coltivato lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 4) realizzare una fascia parafuoco di larghezza **non inferiore a metri 10** intorno ai fabbricati rurali e ai luoghi chiusi destinati al ricovero di bestiame.

PARTE II

- A) **All'interno del centro abitato e nell'immediata periferia ovvero nelle zone di interfaccia**, i proprietari/detentori di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quant'altro possa costituire, anche solo potenzialmente, pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi di ogni specie, in particolare le zecche, **sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto dei residui di falciatura entro il 15 maggio 2025.**
- B) Relativamente alle **zone di interfaccia urbano-rurale**, dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine, adeguate fasce parafuoco aventi larghezza **non inferiore a metri 5**, prive di qualsiasi materiale infiammabile, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno. Detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni regionali antincendio si fa riferimento.

- C) Il divieto di pascolo e di transito di greggi o armenti nel centro abitato e nelle aree limitrofe, salvo inderogabili esigenze, sono da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del servizio veterinario dell'Azienda ASL Sardegna competente per territorio.
- D) Allo scopo di contribuire al mantenimento del **decoro urbano** e di non arrecare danni a terzi, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi, **dovranno tenerli entro il confine dei muri perimetrali delle proprietà ed evitare la caduta dei frutti in area pubblica**, ferme restando, le responsabilità civili e/o penali in capo agli stessi per eventuali danni cagionati a terzi sono ammesse sporgenze di bordure floreali di modesta entità **non superiori a 15 cm e prive di spine**, a condizione che le stesse non siano causa di **intralcio ai pedoni** se ubicate nei tratti di marciapiede stretti e che i proprietari abbiano cura di osservare una puntuale e scrupolosa pulizia dell'area antistante;
- E) E' fatto obbligo altresì, ai proprietari e/o conduttori di immobili, di provvedere **alla rimozione di eventuali erbacce spontanee** presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione confinanti la pubblica via;
- F) Al fine di salvaguardare la salute pubblica nonché di tutelare il patrimonio faunistico, **è fatto divieto assoluto di utilizzare in ambito urbano il diserbo chimico (glifosate), nonché altri presidi aventi gli stessi effetti per operazioni di diserbo**. E' ammesso, esclusivamente, utilizzare il diserbo chimico al fine di debellare erbe infestanti in prati erbosi previa apposizione di indicazioni chiaramente visibili e leggibili da apporsi prima del trattamento fino al periodo di rientro del pericolo.
- G) I proprietari/detentori di animali d'affezione (cani, gatti, etc.) sono tenuti ad effettuare adeguati trattamenti antiparassitari rinnovando l'applicazione alla fine del ciclo di copertura.
- H) In ossequio alla normativa vigente in materia, è fatto divieto di procedere allo smaltimento degli sfalci mediante combustione degli stessi all'interno del centro abitato.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, per le quali non sia già prevista specifica sanzione, ovvero che il fatto non costituisca reato secondo le disposizioni vigenti, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.**

Per le sanzioni stabilite ai sensi dell'art. 7-bis del T.U. 267/2000 troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge 689/81 e s.m.i.

Trascorsa la data entro il quale effettuare la pulizia delle aree di cui sopra, ovvero, in caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, gli inadempienti **verranno diffidati** mediante comunicazione scritta a cura del Servizio di Polizia Locale, perché provvedano alla ripulitura entro il termine di **giorni 5 (cinque)** dalla data di notifica. Decorso i termini contenuti nella "Diffida" senza che l'interessato abbia ottemperato all'intimazione, **si provvederà all'applicazione della sanzione prevista** e all'emanazione di una **Ordinanza Nominativa**, la cui inadempienza comporterà, oltre all'applicazione della sanzione ai sensi dell'**art. 650 C.P.** l'esecuzione d'ufficio senza ulteriore comunicazione all'inadempiente con addebito delle spese a carico del contravventore.

In caso di incendio, i volontari, collaboreranno con le strutture preposte al coordinamento delle operazioni di spegnimento, in particolare con riferimento al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale;

Al Servizio di Polizia Locale, agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica, del Corpo Forestale e di V.A., ai Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda ASL di Oristano, ciascuno per la propria competenza, e a chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare quanto disposto nella presente Ordinanza.

Per quanto riguarda le altre violazioni alle Prescrizioni Regionali Antincendio troveranno applicazione le disposizioni all'uopo stabilite.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sardegna, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/90 si rende noto che Responsabile del procedimento è nominato il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

Dalla Casa Comunale lì, 16 aprile 2025

Il Sindaco
F.to Vacca Ennio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2025 al 01-05-2025.

Reg. n. 400

Il Responsabile del Servizio
F.to Fernando Andrea Arch. Scanu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Masullas, 16-04-2025

